

CAPITOLO III

LA STRUTTURA DELL'ILLECITO AQUILIANO

SOMMARIO: 1. Profili generali. – 2. Il fatto. – 2.1. Imputabilità del fatto. – 3. La colpevolezza. – 3.1. Colpa. – 3.2. Dolo. – 3.3. Danno. – 4. La causalità. – 4.1. Concause. – 5. Le cause di giustificazione.

1. Profili generali

Perché possa aversi responsabilità, l'art. 2043 c.c. richiede la presenza necessaria di taluni elementi o presupposti:

- a) un *fatto doloso o colposo*;
- b) un *danno*, qualificabile come *ingiusto*;
- c) il *nesso di causalità tra fatto e danno*.

Sono altresì richiesti la capacità di intendere e di volere del soggetto danneggiante (art. 2046 c.c.) e l'assenza di cause di giustificazione (artt. 2044 e 2045 c.c.); è invece discussa la necessità del requisito dell'antigiuridicità come elemento strutturale dell'illecito.

2. Il fatto

A norma dell'art. 2043 c.c. la responsabilità civile e la relativa obbligazione risarcitoria **sorge in presenza di un fatto doloso o colposo produttivo di un danno ingiusto**.

Per lungo tempo la dottrina, muovendo dallo schema del negozio giuridico nell'ambito del quale si distingue tra fatto, intendendosi per tale solo i meri eventi naturali, e atto, cioè comportamenti umani volontari e coscienti, ha sostituito al termine fatto il termine atto sull'assunto che solo con riferimento a quest'ultima categoria potesse parlarsi di liceità o illiceità.

Il fatto è stato quindi inteso come quel comportamento umano, commissivo od omissivo, che causa il danno ingiusto. L'area del comportamento omissivo illecito è più ristretta dello spazio riservato all'illecito commissivo.

L'equazione fatto = atto = comportamento (umano, attivo od omissivo), non è del tutto persuasiva o, meglio, esaustiva.

Da un'attenta analisi delle fattispecie disciplinate dal Titolo IX del libro IV del Codice civile si ricava, infatti, nella misura in cui si ammettono anche casi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, che non sempre fonte di responsabilità è un comportamento umano (cosciente e volontario), potendo la stessa connettersi alla **particolare relazione intercorrente con la res**, ovvero, discendere da un **dovere di sorveglianza e controllo** di determinate fonti di pericolo che la legge impone in determinate situazioni per la salvaguardia delle posizioni giuridiche altrui (si pensi alla responsabilità per danno da cose in custodia o alla responsabilità per danno cagionato da un animale).

Il fatto, come categoria generale, deve essere quindi inteso come quel **complesso di accadimenti determinanti un danno ingiusto rivenienti da una condotta umana o da altri fattori di cui un soggetto è chiamato a rispondere**.

2.1. Imputabilità del fatto

L'art. 2046 c.c., rubricato "*imputabilità del fatto dannoso*", subordina, al pari dell'art. 85 c.p. in materia penale, il sorgere della responsabilità civile alla **capacità di intendere e di volere dell'autore al momento del fatto**, ossia alla sua capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e, quindi, di valutare le possibili ripercussioni al fine di autodeterminarsi.

La *ratio* di tale regola, volta alla tutela dell'incapace, è rinvenibile nel rilievo che, se un soggetto non è in grado di comprendere il senso e la portata delle sue azioni, non è giusto che ne paghi le conseguenze.

La legge civile, invece, stante la **funzione riparatoria** che innerva il sistema in guisa da distinguerlo dalla matrice sanzionatoria propria del diritto penale, rinuncia ad una casistica e usa una formula volutamente lata e generica, lasciando il giudice arbitro di stabilire se il soggetto, in presenza delle anzidette cause o di altre, sia o meno incapace di intendere e di volere.

Essendo decisiva l'incapacità naturale, è *ex se* irrilevante la **condizione legale di incapacità**, con la conseguenza che sono considerati capaci gli interdetti in una parentesi di lucido intervallo; così come sono specularmente incapaci, ai sensi dell'art. 2046 c.c., i soggetti legalmente e normalmente capaci che versano in una condizione transitoria di perturbamento psichico o di inidoneità fisica.

La prova dell'incapacità, ricavabile anche in via indiziaria, va fornita da chi l'invoca per sottrarsi alla responsabilità.

L'ultimo cpv. dell'art. 2046 c.c. sancisce la responsabilità del soggetto che con colpa abbia determinato la propria incapacità di intendere e di volere (si pensi, ad es., a chi guida l'autovettura sotto l'effetto dell'alcool o degli stupefacenti e cagiona un incidente).

Trattasi della **derivazione dell'istituto penalistico delle "actiones liberae causae"** alla stregua del quale dall'azione non libera (quella causativa del danno) si risale a quella libera che costituisce la vera fonte dell'evento dannoso; sicché la responsabilità trova giustificazione nel principio "*causa causae est causa causati*". Ciò che rileva, quindi, è che il soggetto, con comportamento consapevole, abbia causato la propria menomazione psichica e, conseguentemente, abbia posto in essere le condizioni favorevoli per la produzione di un evento dannoso, ancorché non voluto e non previsto; e tanto in omaggio al principio, che affonda le radici nella teologia morale, secondo cui meritano sanzione quelle condotte che, pur non sorrette da piena capacità di

intendere e di volere, sono tuttavia riconducibili ad un precedente libero atto del volere. Tuttavia, mentre nel diritto penale l'*actio libera in causa* descrive lo stato di incapacità come espediente preordinato a facilitare il delitto (si parla, infatti, ai sensi dell'art. 87 c.p., di stato preordinato a commettere il reato o a preconstituire una scusa), nel diritto civile si esclude la rilevanza scusante, non solo dell'incapacità non preordinata, ma anche di quella non voluta, se colposa.

L'art. 2047 c.c. disciplina la **responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dall'incapace**.

Affinché tale responsabilità sia configurabile è necessario:

- da un lato, un fatto dell'incapace astrattamente qualificabile come illecito che cagioni un danno;
- dall'altro, anche il fatto proprio del sorvegliante, cioè il difetto di vigilanza (la c.d. "*culpa in vigilando*").

Spetterà al danneggiato, una volta accertata l'esistenza del fatto illecito dell'incapace, dimostrare l'esistenza di un dovere di sorveglianza in capo al sorvegliante, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà a sua volta dare la prova di non aver potuto impedire il fatto; prova che si sostanzierà nella dimostrazione di aver adottato tutte quelle misure preventive, organizzative e disciplinari, idonee ad evitare il danno.

La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso. Ove il sorvegliante riesca a dare la *prova liberatoria*, così come in caso di insolubilità del sorvegliante e di ogni altra causa che determini il mancato risarcimento da parte di questi, l'art. 2047, co. 2, c.c., al fine equitativo di evitare che il danno rimanga allocato là dove è sorto, attenua il principio di *irresponsabilità dell'incapace* attribuendo al giudice il potere di condannarlo, previa valutazione delle condizioni economiche delle parti, al pagamento di un'equa indennità.

3. La colpevolezza

Caduto il dogma *nullum crimen sine culpa* con l'affermazione della matrice riparatoria del sistema di responsabilità civile e l'attenuazione della sua primigenia coloritura sanzionatoria, **la colpevolezza dell'agente (sotto il profilo del dolo o della colpa) rappresenta solo uno dei possibili criteri di imputazione dell'illecito**, affiancato, in un'architettura pluralistica, da altri criteri di imputazione imperniati sulla responsabilità oggettiva, semioggettiva, presunta o per fatto altrui.

Il profilo della colpevolezza rileva, oltre che come criterio di imputazione (uno dei possibili), anche come aspetto sempre rilevante nell'indagine in ordine all'ingiustizia del danno, in forza di quella che è stata felicemente definita la contaminazione tra *culpa* e *iniuria*.

Il dolo e la colpa costituiscono infatti l'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.; elemento in base al quale viene valutato il comportamento del soggetto agente.

Il Codice tuttavia non ne dà una definizione; costante, di conseguenza, è il ricorso alla definizione di cui all'art. 43 c.p. secondo cui si ha:

- a) *dolo*, quando l'evento dannoso è previsto ed è voluto dal soggetto agente,
- b) *colpa*, quando l'evento dannoso, anche se previsto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Nonostante l'identità concettuale, dolo e colpa svolgono nei diversi settori dell'ordinamento ruoli differenti:

– nel *diritto penale* la regola generale è quella della responsabilità per dolo, operando la colpa solo nei casi espressamente previsti; il diritto penale, inoltre, prevede sanzioni qualitativamente e quantitativamente differenti a seconda che il fatto sia commesso con dolo o con colpa;

– nel *diritto civile* vale, invece, la regola opposta, essendo sufficiente al fine di integrare la fattispecie illecita di cui all'art. 2043 c.c. la colpa, sebbene non manchino fattispecie in cui il fatto potrà essere qualificato illecito solo se commesso con dolo.

Del resto in sede civile nessuna particolare conseguenza deriva dall'aver commesso il fatto con dolo o con colpa: in entrambi i casi il danneggiante sarà sempre tenuto al risarcimento del danno ingiusto, determinato a norma dell'art. 2056 c.c. Del pari, nel diritto civile, diversamente dal campo penale (art. 133 c.p.), l'entità del risarcimento è indifferente all'intensità del dolo e al grado della colpa.

3.1. Colpa

Sulla falsariga dell'art. 43 c.p., la colpa può essere:

- *generica* (negligenza, impudenza o imperizia);
- *specificata* (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline).

Da sempre ci si chiede se la colpa debba essere **vagliata secondo criteri oggettivi o soggettivi**.

L'**impostazione tradizionale**, tributaria della coeva scuola penalistica dominante, **concepisce la colpa in termini soggettivi**, come atteggiamento psichico riprovevole.

La lenta e progressiva differenziazione di ruoli tra illecito civile e illecito penale ha comportato l'abbandono della concezione soggettiva della colpa, a favore di una concezione oggettiva che la intende come violazione delle regole di condotta che informano la vita di relazione, alla stregua della quale ciò che conta è l'obiettiva contrarietà del comportamento del soggetto agente alle regole scritte ovvero a quella non scritte della diligenza, prudenza e perizia.

Più di recente è stato prospettato un **modello di colpa misto** (oggettiva e soggettiva al contempo), che, pur prendendo le mosse da un criterio normalmente oggettivo di valutazione, ammette la possibilità di adattamenti finalizzati a tenere conto della specifica situazione del soggetto:

- a) vuoi per escludere la responsabilità di un soggetto che versi in condizioni di capacità psico-fisiche inferiori alla media (persona anziana, minore, portatore di handicap) tali da innescare una fatale attenuazione del livello precauzionale esigibile;
- b) vuoi, all'opposto, per considerare addebitabile l'evento che un soggetto, diversamente dalla media, avrebbe potuto evitare facendo uso corretto delle sue superiori capacità o conoscenze.

Dal canto suo **la giurisprudenza**, pur accedendo ad una nozione di colpa oggettiva, anche al fine di evitare che il criterio d'imputazione di cui all'art. 2043 c.c. si trasformi in una forma d'imputazione oggettiva per mera causalità, la colora con un *quid pluris* e, cioè, la prevedibilità, ossia l'oggettiva possibilità di conoscere e di valutare l'evento dannoso. Infatti, massima consolidata, sebbene risalente, è quella che nega la sussistenza della colpa extracontrattuale, "*quando l'evento lesivo si sia*

verificato in circostanze tali che l'agente non poteva assolutamente prevedere, dovendosi la comune diligenza porre in relazione con la situazione concreta [...]». **La prevedibilità, quale criterio afferente all'atteggiamento intellettuale del soggetto, viene valutata prendendo come modello di riferimento la diligenza del buon padre di famiglia rapportandola alla situazione concretamente verificatasi.**

Non sono più attuali le istanze dottrinali volte a differenziare la colpa contrattuale da quella aquiliana. L'idea secondo cui la colpa aquiliana, in quanto intesa in senso psicologico, dovesse comprendere anche la colpa lievissima, diversamente dal campo contrattuale, dominato da una concezione oggettiva di colpa, è stata infatti superata:

- dall'utilizzo di un metro oggettivo anche in sede di indagine sulla colpa aquiliana;
- dalla difficoltà di ammettere che il giudizio sulla rottura di un precedente impegno contrattuale possa essere meno severo rispetto a quello applicato alle interferenze occasionali.

Resta invece la diversità della colpa contrattuale e aquiliana sul piano probatorio posto che la colpa aquiliana va provata dal danneggiato, mentre quella contrattuale si presume, salvo prova contraria, ai sensi dell'art. 1218 c.c., risultando superata l'impostazione tradizionale che configura la responsabilità contrattuale in senso oggettivo, reputando inidonea la prova liberatoria della mancanza di colpa e necessaria, invece, quella di una causa esterna volta a recidere il nesso di causalità.

Sono numerosi i casi in cui il Codice richiede la sussistenza della *colpa grave*: si pensi, senza pretesa di esaustività, alla responsabilità del professionista chiamato a risolvere problemi di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c.; alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e 21 L. fall.; al pregiudizio all'immobile ipotecato cagionato dal terzo acquirente ex art. 2684, co. 1, c.c.; al vettore marittimo che effettui un trasporto a titolo amichevole ex art. 414 c. nav.; al cancelliere o ufficiale giudiziario che abbiano compiuto un atto nullo ex art. 60 c.p.c.; alla responsabilità civile del magistrato ex art. 2, L. 117/1988.

Diversamente che nel campo contrattuale, l'onere della prova della colpa aquiliana, come di tutti gli altri elementi positivi costitutivi dell'illecito, deve essere assolto dal danneggiato.

Detto onere è alleggerito dalla possibilità del **ricorso alle presunzioni** basate sull'*id quod plerumque accidit*.

3.2. Dolo

Ulteriore criterio d'imputazione soggettiva del fatto dannoso è il dolo, generalmente inteso come dolo generico, ossia **coscienza e volontà del fatto materiale**, senza che sia necessaria la previsione delle conseguenze negative in capo alla vittima o del vantaggio per l'autore.

Al fine di configurare il dolo extracontrattuale non è, quindi, necessaria la ricorrenza di un *animus nocendi*, ossia l'intenzione di arrecare un danno.

Quanto alla **prova del dolo** essa incombe, come per la colpa, in capo al danneggiato: non deve però consistere in un'impossibile esplorazione dello stato d'animo dell'autore dell'illecito, ovvero della di lui coscienza e volontà, essendo sufficiente l'allegazione di fatti o circostanze che, in base alle regole di esperienza maturate in forza dell'*id quod plerumque accidit*, siano sintomatiche della volontà dell'agente.

3.3. Danno

Il termine danno compare due volte nell'architettura dell'art. 2043 c.c.: “*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”.

Una prima volta, con il richiamo al danno ingiusto, si fa riferimento al **danno-evento**, ossia alla lesione del bene giuridico o dell'interesse giuridico che, in un sistema come il nostro, ove si esclude la riparabilità dei cosiddetti danni meramente patrimoniali che si producano senza la mediazione della lesione dell'altrui sfera giuridica, è condizione necessaria per il risarcimento.

È però condizione non sufficiente in quanto occorre dimostrare che la lesione del bene giuridico si sia riflessa nella produzione di un **danno-conseguenza**, a cui fa riferimento l'inciso finale della norma, di carattere economico ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 2059 c.c., di matrice non patrimoniale (morale, biologica od esistenziale).

In questa **seconda accezione**, per danno (o pregiudizio) si intende una modificazione peggiorativa della sfera economica (o morale) conseguente alla lesione di un bene o di un interesse.

La giurisprudenza, da ultimo, ha escluso che la nascita di un figlio **possa integrare il danno ingiusto descritto dalla norma**: la paternità indesiderata **non è fonte di alcun obbligo risarcitorio** (Cass. civ., sez. VI, 22 giugno 2017, n. 15544).

4. La causalità

Ai due danni ora esaminati (danno-evento e danno-conseguenza) corrispondono, secondo la **tesi prevalente**, due distinti nessi di causalità e, quindi, due diversi problemi eziologici. Problemi entrambi accomunati dall'esigenza di delimitare l'ambito della sequenza causale idonea a far nascere un obbligo risarcitorio, onde evitare una proliferazione di antecedenti rilevanti che, seguendo una prospettiva meramente naturalistica, sarebbe infinita:

a) quanto al *danno-evento* (ossia il danno ingiusto), il verbo “cagiona”, utilizzato dall'art. 2043 c.c., evidenzia, in modo plastico, la necessità di un primo nesso di causalità, definito **causalità fattuale**, che avvinca la condotta (attiva od omissiva) all'evento dato dalla lesione dell'interesse giuridicamente tutelato. In mancanza di norme all'uopo ospitate nel Codice civile, la tesi prevalente opina nel senso della soluzione del problema della causalità fattuale facendo applicazione delle coordinate penalistiche di cui agli artt. 40 e 41 c.p.;

b) in ordine al *danno-conseguenza*, ossia alle conseguenze economiche (o non patrimoniali, nei casi apprezzabili ex art. 2059 c.c.) dell'illecito è necessario il riscontro di un secondo nesso di causalità, ricondotto sotto l'ombrello definitorio della c.d. “*causalità giuridica*”, il quale mira ad appurare l'esistenza e, soprattutto, l'ampiezza dei pregiudizi direttamente riconducibili all'evento.

Il **nesso eziologico** assolve in definitiva **due funzioni fondamentali**:

- 1) ricostruire gli eventi e il collegamento tra danno e responsabile;
- 2) selezionare l'area dei danni risarcibili.

Con riferimento alla questione della causalità di fatto sono state proposte diverse ricostruzioni.

Possono individuarsi, in particolare, le seguenti tesi:

- a) teoria della “*condicio sine qua non*”, secondo cui la condotta è causa dell'evento quando è **condizione necessaria** dello stesso, da accertare *ex post* attraverso il c.d. “giudizio controfattuale”. La causalità sussiste quando senza la condotta l'evento non si sarebbe verificato;
- b) teoria della *causalità adeguata*, volta ad arginare il dilagare della catena eziologica in base ad una logica meramente condizionalistica e naturalistica. La condotta è da ritenersi causa dell'evento dannoso solo se questo ne sia una conseguenza normale e adeguata, secondo l'ordinario succedersi degli eventi, ovvero l'*id quod plerumque accidit*;
- c) teoria della *prevedibilità dell'evento* che limita il nesso causale ai soli eventi prevedibili secondo un giudizio di **prognosi postuma**. Trattasi di una variante della causalità adeguata, la quale non è concorde nel definire il carattere in astratto o in concreto della relativa valutazione;
- d) teoria dello *scopo della norma violata*, secondo cui l'evento si intende cagionato da quella condotta quando realizza proprio quel rischio che la norma trasgredita voleva evitare;
- e) teoria del c.d. “*rischio specifico*” che ritiene integrato il nesso causale solo qualora il danno è la realizzazione del rischio specifico creato da quel fatto, intendendosi per rischio specifico quell'evento dannoso che il fatto rende più probabile;
- f) teoria della *signoria sul fatto* che dà rilievo alla capacità dell'uomo di determinare e controllare l'evento, in assenza della quale l'evento non può reputarsi opera dell'agente.

4.1. Concause

Le concause possono essere di **tre tipi**:

- 1) concause umane che si concretano nel concorrente comportamento del danneggiato;
- 2) concause umane che sono date dal concorrente comportamento di una pluralità di artefici dell'illecito (ovvero dell'inadempimento contrattuale);
- 3) concause naturali.

Mentre le prime due concause sono regolate rispettivamente dall'art. 1227, co. 1, c.c. (che riduce l'ammontare del danno risarcibile in funzione del contributo recato dal danneggiato alla produzione dell'evento) e dell'art. 2055 c.c. (che sancisce la responsabilità integrale di ognuno dei danneggianti verso il danneggiato, salvo il riparto interno proporzionale), le **concause naturali** sono orfane di una propria disciplina positiva.

L'art. 1227 c.c. delinea i due snodi del procedimento causale:

- a) al co. 1, in combinato disposto con l'art. 1218 c.c., **affronta il primo stadio della causalità** (c.d. “*causalità materiale*”), inerente al rapporto tra condotta illecita (o inadempitiva) ed evento (danno ingiusto o inadempimento contrattuale), recependo, in armonia con le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il c.d. “*principio del concorso di colpa*” del danneggiato che decurta dal danno risarcibile quella quota addebitabile alla condotta del danneggiato o delle persone di cui questi risponde. Fondamento del principio è l'esigenza che il danneggiante non si faccia carico del danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile ovvero, secondo una diversa opinione, la **regola generale dell'autoresponsabilità del soggetto**;
- b) al co. 2, invece, laddove esclude il risarcimento del danno evitabile dal creditore, **regola il secondo stadio della causalità** (c.d. “*causalità giuridica*”), che attiene al nesso

esistente tra l'evento-inadempimento contrattuale e le conseguenze dannose da esso derivanti, e presuppone già risolto il primo momento causale nel senso della imputabilità dell'inadempimento, in tutto o in parte, alla condotta del debitore-danneggiante.

Per quanto riguarda le altre **concause umane** e le **concause naturali (non codificate)** vale il **principio generale della irrilevanza delle medesime e della risarcibilità integrale del danno**: il danneggiante è, quindi, tenuto a risarcire *in toto* il danno provocato.

Con riguardo al caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone, il co. 1 dell'art. 2055 c.c. stabilisce che tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; il co. 2, invece, prevede che colui che ha risarcito il danno ha **regresso** contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il terzo comma, infine, soggiunge che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Presupposto per l'operatività dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è la consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive.

In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, l'art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il fatto dannoso:

- la *prima* norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento;
- la *seconda* riguarda la posizione di quello che subisce il danno, in favore del quale è stabilita la solidarietà.

L'art. 2055 c.c. **pone** in sostanza **due regole**:

- 1) la prima collega un evento dannoso a più persone mediante il rapporto di causalità di fatto e da ciò fa nascere l'obbligo solidale di risarcimento fra i coautori come se ognuno ne fosse l'autore esclusivo;
- 2) la seconda stabilisce il criterio per ripartire il costo tra i responsabili.

La **diversità rispetto alla scelta abbracciata** dall'art. 1227, co. 1, c.c., che gradua il danno in funzione del contributo del danneggiato, si spiega con la ricordata circostanza che in quest'ultima norma, diversamente che nell'art. 2055 c.c., l'esigenza riparatoria che informa il sistema della responsabilità impedisce che venga reputata meritevole di riparazione anche una porzione di danno imputabile alla condotta della vittima.

Quanto al *regresso* disciplinato dal co. 2 dell'art. 2055 c.c., esso, riecheggiando il co. 1, dell'art. 1227 stesso codice, parametrizza il **riparto interno** in funzione della gravità della colpa e della rilevanza effettuale del contributo.

L'azione di regresso ha come oggetto la determinazione delle quote di responsabilità. Essa è **proponibile anche in via preventiva** e, quindi, non presuppone il giudicato in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla vittima.

La regola sancita dall'art. 2055, co. 2, c.c. diverge da quella plasmata dall'art. 1298 c.c. in quanto non aderisce ad una ripartizione pro quota ma si impernia sui rammentati parametri della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze.

La disciplina di cui all'art. 2055, co. 2 e 3, c.c. è *derogabile* con clausole convenzionali ai fini della sola ripartizione interna del peso del debito. In **alternativa** al regresso il debitore che abbia adempiuto può valersi della **surrogazione legale** ex art. 1203, n. 3, c.c.

Quanto appena esposto rende chiara la posizione dominante in tema di **concause naturali**.